

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3902 del 27/07/2018
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del comune di Sarmato (PC) - Pratica PC06A0093/15RN01. Richiedente: Emiliana Conglomerati SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4079 del 27/07/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- - il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- - il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- - la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3,
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in

- relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla “ Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po ”);
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva
 - 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”;
 - le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
 - la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PREMESSO che

- con determinazione n. 4493 del 22/04/2008 è stato rilasciato alla Ditta CCPL INERTI SPA (C.F. 01817480344), la concessione a derivare acque pubbliche sotterranee ad uso industriale nel comune di Sarmato (PC) fino al 31.12.2015 - Pratica PC06A0093;
- con domanda del 13/01/2015, è stato richiesto il rinnovo della concessione suddetta con cambio di titolarità in favore di INERTEC SRL, ditta subentrata nell'utilizzo degli impianti di lavaggio inerti a cui la derivazione è asservita;
- con domanda registrata agli atti con num. prot. PGDG.2018.7797 del 25.05.2018 è stato sollecitato il rinnovo della concessione in oggetto con contestuale cambio di titolarità in favore della ditta Emiliana Conglomerati SPA (C.F. 0253180354), che a sua volta subentrata nell'utilizzo degli impianti di lavaggio inerti a cui la derivazione è asservita.

ESAMINATA la documentazione agli atti, da cui si evince che la derivazione è esercitata nelle seguenti modalità:

- ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), su terreno censito al fg. n. 7, mapp. n. 79, di proprietà del sig. Marazzi Sergio; coordinate UTM RER X= 539060; Y=992676;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- il volume massimo annuale derivabile dal pozzo è di 400.000 mc, con una portata massima di 50 l/s;
 - l'opera di presa è costituita da n.1 pozzo avente profondità 60 m, costituito da:
 - colonna in PVC con diametro di 400 mm, spessore 8,6 mm, equipaggiata con una pompa sommersa di potenza pari a 55 Hp,
 - occlusione della colonna tramite compactonite dal piano campagna fino alla profondità di 40 metri;
 - la Captazione è localizzata tra i 45 e i 50 metri di profondità;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza della concessione originale ed è assoggettata al procedimento di cui al'art. 27 del R.R.41/2001;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 2.088,24 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito dell'Autorità di Bacino e della Provincia ai sensi del RR. 41/2001 durante l'iter che ha condotto al rilascio della determina di concessione;
- per l'impianto a cui la derivazione è asservita è in corso di chiusura il relativo procedimento di A.U.A. come da verbale della conferenza di Servizi del 05.06.2018 presso ARPAE – SAC di Piacenza e acquisito agli atti con num. prot. PGDG/2018/0010144 del 11/07/2018;

VISTA la documentazione acquisita agli atti con num. prot. PGDG/2018/0010144 del 11/07/2018 da cui si evince che:

- in merito ai fabbisogni idrici inerenti al processo produttivo, il volume annuo prelevato, considerando in via cautelativa 8 ore di prelievo al giorno per un totale di 200 giorni lavorativi, è inferiore al 90% del volume assentito e tale volume viene utilizzato per il lavaggio inerti e servizi e limitatamente alla reale necessità nel ciclo di lavorazione senza necessità di riuso/riciclo;
- il pozzo è identificato come unica soluzione di approvvigionamento, non essendovi disponibilità di acquedotto industriale;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- la durata massima delle piccole derivazioni ad uso industriale concesse a singoli utenti è pari a 10 anni, ai sensi della D.G.R. 787/2014;

VERIFICATO CHE:

- in base alla sezione stratigrafica dei terreni interessati dal manufatto presente agli atti e alle informazioni derivanti dal quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE, il corpo idrico sotterraneo interessato dalla Derivazione è quello denominato “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (CODICE:0630ER-DQ2-PPCS),
- tale corpo idrico non risulta a rischio dal punto di vista quantitativo ed è caratterizzato dal Piano di Gestione da uno stato quantitativo “buono” e da un obiettivo da raggiungere al 2015 di stato quantitativo “buono” ai sensi del piano di Gestione vigente, inoltre il piano di Gestione individua tra le pressioni lo sfruttamento dell’acquifero per diversi usi;
- in base a quanto riportato all’allegato 2 della delibera 3/2017 dell’Autorità di Bacino distrettuale del Po:
 - il prelievo in oggetto ha un impatto moderato in quanto non superiore ai 50 l/s ed alimentato prevalentemente da fonti non alpine;
 - il corpo idrico interessato dalla derivazione è caratterizzato dallo stato quantitativo “Buono” ;
 - il gradiente piezometrico, l’andamento della soggiacenza e della subsidenza nell’area su cui insiste il prelievo ad uso industriale in base al quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE descrivono uno stato di “criticità bassa”, indice della tendenza in atto dello stato quantitativo nel corpo idrico;
 - l’applicazione del metodo ERA mostra la compatibilità ambientale della Derivazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 26.06.2018, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 26.04.2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l’anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- ha versato, in data 26.07/2018, la somma di € 2.088,24 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima

VALUTATO che:

- al fine di conseguire una politica volta al risparmio, al riuso e al riciclo della risorsa idrica, e finalizzate alla riduzione dei consumi, il concessionario debba entro il 31.12.2021 presentare una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui vengano fornite valutazioni sulla possibilità di ottimizzare i quantitativi idrici in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico in riferimento alle attività svolte;
- date le caratteristiche del prelievo, sia ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, solo se il concessionario provveda ad installare misuratori dei prelievi in termini di volumi e portate ai sensi del D.lgs. 152/2006;
- in riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale, qualora il regime autorizzativo imposto dagli enti competenti prevedesse obblighi in tale materia, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa, pena la sospensione della concessione;

PRESO ATTO CHE

- è stato predisposto il relativo disciplinare di concessione allegato alla presente determina, da considerare parte integrante della stessa;
- tale disciplinare è stato trasmesso per accettazione al richiedente;
- il richiedente ha provveduto a restituirlo ad ARPAE datato e firmato per accettazione in data 26/07/2018;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- il richiedente Emiliana Conglomerati SPA (C.F. 0253180354), come prova della propria legittimità a richiedere il cambio di titolarità, ha fornito:

- con nota acquisita agli atti con num. prot. PGDG/2018/0010144 del 11/07/2018 l'atto di fusione con la ditta Inertec Repertorio n. 46936, Raccolta n. 15807 redatto in data 19.12.2016 dal Dr. Antonio Caranci registrato a Reggio Emilia il 20/12/2016 al n. 18297;
 - con nota acquisita agli atti con num. prot. PGDG/2018/0009892 del 06/07/2018, una copia del contratto di cessione di ramo aziendale stipulato presso il Notaio Antonio Caranci del Collegio Notarile di Reggio Emilia con la ditta CCPL INERTI SPA (C.F. 01817480344), concessionario Originale, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 27.06.2017 al num. rep. 9040 all'interno del quale è indicato il subentro nelle obbligazioni inerenti l'impianto a cui la derivazione è asservita, come evidenziato all'allegato 2.8.B.2 del suddetto contratto;
- il richiedente Emiliana Conglomerati SPA (C.F. 0253180354), con nota acquisita agli atti con num. prot. PGDG.2018.9877 del 05/07/2018, ha fornito copia della scrittura privata per l'utilizzo delle aree tra il concessionario originale e il proprietario del terreno su cui è presente il pozzo; tale documento è stato redatto in data 01/01/2016 con scadenza 31.12.2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Emiliana Conglomerati SPA (C.F. 0253180354), il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del comune di Sarmato (PC) su

terreno censito al fg. n. 7, mapp. n.79 per un volume d'acqua pari a 400.000 mc/annui e una portata massima di 50 l/s (Pratica PC06A0093);

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
4. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 per uso industriale della risorsa idrica è pari a euro 2.088,24
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno censito al catasto del comune di Sarmato (Pc), su terreno censito al fg. n. 7, mapp. n.79 per un volume d'acqua pari a 400.000 mc/annui e una portata massima di 50 l/s (cod. PC06A0093) rilasciata alla Ditta Emiliana Conglomerati SPA (C.F. 0253180354).

**ARTICOLO 1 DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA ED INDIVIDUAZIONE
DEGLI ACQUIFERI**

1. il prelievo avviene mediante n. 1 pozzo ubicato nel comune di Sarmato (Pc), su terreno censito fg. n. 7, mapp. n.79 nel punto di coordinate UTM RER X= 539050; Y=992676.
2. il pozzo è profondo 60 m ed è costituito da colonna in PVC con diametro di 400 mm, spessore 8,6 mm.
3. Il pozzo è equipaggiato con una pompa sommersa di potenza pari a 55 Hp.
4. La Captazione è localizzata tra i 45 e i 50 metri di profondità.
5. E' presente l'occlusione della colonna tramite compactonite dal piano campagna fino alla profondità di 40 metri.
6. In base alle informazioni derivanti dal quadro conoscitivo ambientale regionale implementato nei sistemi informativi territoriali ad uso di ARPAE, il corpo idrico interessato dalla Derivazione in esame è quello denominato "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (CODICE:0630ER-DQ2-PPCS).

**ARTICOLO 2 QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E ATTIVITA' DA
COMPIERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN MERITO AI PRELIEVI**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale. il volume massimo annuale derivabile dal pozzo è di 400.000 mc, con una portata massima di prelievo di 50 l/s.

2. Entro il 31.01.2021 il concessionario dovrà presentare una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui vengano fornite valutazioni sulla possibilità di ridurre i quantitativi idrici in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico inerente le attività svolte.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI A CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per la misura delle portate derivate e dei volumi prelevati in congruenza ai quantitativi assentiti, ad assicurarne il funzionamento per tutta la durata della concessione ed ad inviare i risultati delle misurazioni eseguite, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia.
2. **Verifiche di compatibilità** – Tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. La mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone. In particolare la quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa e del piano di gestione distrettuale e del contenimento del fenomeno della subsidenza.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

- 10. Altri obblighi** - In riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale, qualora il regime autorizzativo imposto dagli enti competenti prevedesse obblighi in tale materia, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa, pena la sospensione della concessione.

ARTICOLO 4 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6- CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.